

Corte di cassazione, sez. VI, 30 settembre 2019, n. 24241

ORDINANZA

sul ricorso xxx-2018 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore *pro tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARTI 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;

- *ricorrente* -

contro

?????, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO 11 13, presso lo studio dell'avvocato MARIA CECILIA FELSANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ISIDE STORACE;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 519/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 29/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO CHE:

la Corte d'Appello di Genova, confermando la sentenza del Tribunale, stessa sede, ha riconosciuto in capo a X. B. il diritto a percepire l'assegno sociale ritenendone presenti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3, della legge n. 335 del 1995; in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto corretta la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice, dalla quale era emersa la continuità di soggiorno in Italia da parte del cittadino straniero per almeno dieci anni, con rientri nel Paese d'origine episodici e di breve durata, non idonei a far venir meno la scelta di X. B. di dimorare abitualmente in Italia; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di due motivi; ??? resiste con tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., l'Istituto ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n.335, e art. 20, comma 10, del D.L. 25.6.2008, n.112 (conv. in L. 6.08.2008, n.133)"; contesta alla sentenza impugnata di non aver accertato il requisito della continuità del soggiorno legale dell'odierno controricorrente per almeno dieci anni nel territorio nazionale, così come richiesto dalle norme richiamate in epigrafe, ma di essersi limitata ad accertare la sussistenza del solo requisito del soggiorno legale; contesta altresì l'argomentazione della sentenza per la quale il riconoscimento

della cittadinanza da parte dello Stato conterrebbe quale suo presupposto l'accertamento dell'avvenuto soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni in Italia da parte del richiedente;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., l'Inps contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.p.c. in relazione all'art. 3, comma 4, D.P.R. 28.12.2000 n. 554"; sostiene che, in difetto della prova dell'effettiva e continuativa permanenza sul territorio italiano da parte dell'interessato al beneficio, è onere del giudice del merito accertare il dato fattuale, anche attraverso presunzioni, e che nel caso in esame l'accertamento non sarebbe stato compiuto in maniera rigorosa; a sostegno della sua tesi difensiva deduce specificamente che dalle annotazioni riportate sul passaporto, risulta presumibile che nel periodo considerato ai fini del possesso del requisito utile al riconoscimento del beneficio assistenziale (2005- 2015) l'odierno controricorrente si sia allontanato dall'Italia per un periodo di due anni;

i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, non meritano accoglimento;

la normativa vigente prevede la concessione dell'assegno sociale ai cittadini stranieri "equiparati" a condizione che questi abbiano compiuto 65 anni e 3 mesi di età, risiedano effettivamente ed abitualmente in Italia e siano titolari di redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge n. 335 del 1995;

l'art. 20, comma 10 della legge n. 133 del 2008, richiamato dall'odierno ricorrente, ha, in particolare, stabilito che dall'1 gennaio 2009 l'assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale;

la Corte territoriale, nel valutare corretta l'istruttoria compiuta dal primo giudice, ha dato corretta attuazione al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui "Ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, prevista dall'art. 39, comma 1, della l. n. 40 del 1998, non richiede per questi ultimi il requisito della stabile dimora, sicché è irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discriminazione fondata su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo." (Così Cass. n.17397 del 2016; il principio generale è confermato altresì da Cass. n. 16977 e n° 21564 del 2017 con riferimento a prestazioni assistenziali di diversa natura);

in merito all'accertamento della stabile dimora per un decennio in Italia, la Corte territoriale giungendo alla conclusione per cui gli allontanamenti dal territorio italiano di breve durata ed episodici, sì come documentati in atti, non siano idonei a smentire quel radicamento intenso e continuo con il luogo prescelto dall'assistito quale centro dei propri interessi e della propria dimora abituale, si è coerentemente ispirata al principio di diritto sopra richiamato, dandovi continuità, atteso che, diversamente, si finirebbe per attribuire all'Inps - inammissibilmente - il potere di introdurre a sua assoluta discrezione un requisito ulteriore non previsto dalla legislazione vigente;

quanto alla dedotta inadeguatezza dell'accertamento istruttorio, l'Inps contesta la presunta assimilazione operata dal giudice del merito tra il riconoscimento della cittadinanza, che presuppone l'accertamento da parte del Ministero dell'Interno e della Presidenza della Repubblica del soggiorno legale e continuativo in Italia da almeno dieci anni, e la verifica in via di fatto (e non solo legale), del predetto requisito temporale ai fini dell'attribuzione dell'assegno sociale;

la critica è priva di fondamento;

invero, la menzione da parte della Corte territoriale della (successiva) concessione della cittadinanza italiana in capo all'odierno controricorrente - nell'economia dell'iter argomentativo del provvedimento impugnato - appare non già finalizzata ad evitare l'accertamento di fatto (che viene, peraltro, puntualmente effettuato), bensì a sottolineare come l'esatta corrispondenza tra la fissazione da parte del legislatore di una medesima durata (decennale) del termine legale di soggiorno per il conseguimento della cittadinanza italiana (art. 9, co.1, lettera f) della legge n.91 del 1992 - Nuove norme sulla cittadinanza) e per l'accesso all'assegno sociale (art. 20, co. 10 della legge n.133 del 2008), vada intesa, come affermato dalla Corte Costituzionale non già in un'ottica meramente "restrittiva", bensì nel senso che per ambedue i benefici, il legislatore ha richiesto in capo ai potenziali aventi diritto "...un livello di radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio dello Stato" (Corte Cost. N° 197 del 2013 , confermata da Corte Cost. N° 180 del 2016);

una collocazione territoriale di carattere non episodico è stata riconosciuta esistente dalla Corte d'Appello in capo a X. B. sulla base tanto della documentazione esaminata (permesso di soggiorno e certificato storico di residenza), quanto dei visti apposti sulla copia del passaporto prodotta agli atti, dai quali risulta che lo stesso si è allontanato dall'Italia per limitati periodi di tempo, e che gli stessi non avrebbero fatto venir meno quel "radicamento intenso" cui si riferisce la Corte Costituzionale in tutti i casi in cui si versa in tema di provvidenze destinate a fare fronte al sostentamento della persona;

la contestazione di un siffatto accertamento contiene, pertanto, una richiesta di riesame da parte del ricorrente, inibita in sede di legittimità (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);

in definitiva, il ricorso va rigettato;

le spese, come liquidate in dispositivo seguono la soccombenza e vanno distratte a favore del difensore antistatario;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di legittimità nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento, e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso all'Adunanza camerale del 16 aprile 2019